



CRITERI DI ACCOGLIENZA E FORMAZIONE DELLE CLASSI

(CLASSI PRIME e TERZE (solo per l'Indirizzo tecnico) per le nuove iscrizioni e per le SUCCESSIVE CLASSI nell'ambito della formazione delle stesse per gli anni scolastici successivi)

L'Istituto Statale di Istr. Sup.re "M. Curie", coerentemente con il rispetto della libertà di scelta delle famiglie e delle ragazze/i, non intende come principio limitare il numero degli studenti iscrivibili al 1° anno dei vari corsi di indirizzo se non per i seguenti vincoli normativi, logistici e strutturali:

- **VISTO il D.M. 26/8/1992, art. 5** riportante le norme di prevenzione incendi;
- **VISTO il D.Lgs. 297/94, art. 10 e art. 396;**
- **VISTO il D.P.C.M. del 07.06.95, Art. 4 comma 1:** *“L'utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La libertà di scelta si esercita tra le II.SS.statali dello stesso tipo, nei limiti della capienza obiettiva di ciascuna di esse. In caso di eccedenza di domande di iscrizione va considerato il criterio della territorialità (viciniorietà, provincia di residenza ecc.)”;*
- **VISTO il D.P.R. 81/09 – Art. 16, commi 1 e 2 (Disposizioni relative alla formazione delle classi iniziali nelle scuole secondarie di II grado)** *“Le classi del primo anno di corso degli Istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di norma e salvo deroghe con riferimento a classi con allievi disabili, con non meno di 27 allievi tenendo conto delle domande di iscrizioni presentate. Gli eventuali resti della costituzione di classi con 27 alunni sono distribuiti tra le classi/indirizzi dello stesso Istituto, qualora non sia possibile trasferire in Istituti vicini dello stesso ordine e tipo le domande eccedenti e senza superare, comunque, il numero di 30 allievi per classe”. Negli Istituti in cui sono presenti ordini di studio o sezioni/articolazioni di diverso tipo, le classi del primo anno di corso si formano separatamente per ogni ordine/articolazione di diverso tipo, seconda la procedura sopra illustrata.*
- **VISTA la C.M. 2/2010:** limite massimo di studenti stranieri per classe pari al 30% degli iscritti;
- **VISTO l'art. 2 e art. 2 comma 3 della C.M. n° 40055 del 12/12/2023 (Norme sulle iscrizioni degli allievi nelle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2024/25):** *“Le domande di iscrizioni sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse dell'organico della autonomia, al numero e alla capienza delle aule e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici definiti dagli organi territoriali competenti.” E' compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni accoglibili sulla base di quanto sopra. Pertanto, prima dell'acquisizione delle iscrizioni, nell'ipotesi di richieste in eccedenza, la scuola – mediante delibera del Consiglio di Istituto – definisce criteri di precedenza nell'ammissione. Tale delibera sarà riportata in apposita sezione del modulo di iscrizione on-line personalizzato dalla scuola.*
- **VISTO e SOTTOLINEATO che (C.M. 40055 del 12/12/2023, art. 6.1):** *“La domanda di iscrizione alla prima classe di un Istituto di Istruzione Secondaria di II grado è presentata a una sola scuola con la facoltà da parte della famiglia di indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due Istituti di proprio gradimento oltre a quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi un'eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso altri istituti per i quali è stato espresso il gradimento. In tal caso, il sistema "Iscrizioni on-line" comunica ai genitori (o agli esercenti la potestà genitoriale), mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all'istituto indicato in subordine. L'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. Il Sistema di "Iscrizioni on line" comunica infine, via posta elettronica, l'accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate”. Tutte le notifiche relative all'iter della domanda saranno inoltre disponibili anche sull'APP IO;*

- **CONSIDERATO** che l'Istituto "M. Curie" in qualità di Istruzione scolastica statale, è tenuto a rispettare la scelta dell'indirizzo di studi a cura delle famiglie (Liceo, Tecnico, Professionale) entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili stabiliti dalla capienza obiettiva e logistica dell'edificio, secondo quanto sopra indicato. Si sottolinea in particolare per le famiglie l'invito a prendere in considerazione la possibilità di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l'istituzione scolastica di prima scelta non fosse in grado di accogliere l'iscrizione per l'a.s. 2024/25.
- **VISTA la Determina del Dirigente Scolastico** (Prot. n° 9090 del 15/12/2023) che, per l'a.s. 2024/25, stabilisce **un numero massimo di iscrizioni tenuto conto delle norme e di quanto espresso in premessa, corrispondenti alla formazione di un numero MASSIMO di classi prime pari a 10 (per la totalità dei vari indirizzi/articolazioni presenti in Istituto).** Il numero massimo in ogni caso previsto (10), va valutato complessivamente tenendo conto sia delle attuali classi quinte al termine del ciclo di studi (9 classi complessive) sia di eventuali accorpamenti che si potranno verificare nelle classi intermedie, mentre l'ulteriore variabilità del dato di previsione delle stesse è connesso al numero effettivo di allievi disabili e relativa necessità di applicare le deroghe per il numero degli alunni per classe in tali casi. In ogni caso non è possibile allo stato attuale e con la situazione edilizia corrente derogare e prevedere in Istituto un numero superiore alle 46 classi complessive (già comprensive delle previsioni gestionali citate e degli altri accorgimenti di ottimizzazione degli spazi interni in atto nel corrente a.s.).

CRITERI DI PRECEDENZA PER L'ACCOGLIENZA DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE - CLASSI PRIME

Tutto ciò premesso, nel caso in cui non fosse possibile accogliere tutte le domande degli allievi richiedenti l'iscrizione per l' a.s. 2024/25 per gli indirizzi /articolazioni del nostro Istituto, al fine di garantire equilibrio ed omogeneità nelle scelte e la migliore efficienza degli insegnamenti/apprendimenti, si individuano i seguenti criteri di precedenza nell'accoglienza degli studenti delle classi prime (criteri indicati in ordine gerarchico di applicazione), necessariamente condizionati dalla scelta dell'indirizzo/articolazione di studio a cura delle famiglie, considerati i vincoli normativi e le disposizioni di Legge di cui sopra:

- Criterio di territorialità in termini di viciniorietà della residenza/domicilio dell'alunno/studente alla scuola, (D.P.C.M. del 07.06.95, Art. 4 c. 1 e art. 2, comma 3 della C.M. 40055 del 12/12/2023) con precedenza di iscrizione per gli alunni/e con residenza/domicilio ricadente nel comune più vicino alla sede scolastica nel limite delle classi/allievi stabilito dalla massima disponibilità di accoglienza dell'Istituto stesso come da determina del dirigente scolastico (prot. n° 9090 del 15/12/2023);
- Precedenza di iscrizione dell'alunno/a in presenza di fratelli/sorelle che, nell'a.s. 2024/25, frequenteranno una classe successiva alla classe prima nell'Istituto "M. Curie" (*non è considerata valida ai fini dell'applicazione di tale criterio di precedenza la presenza in Istituto di fratelli o sorelle in anni scolastici precedenti*);
- Precedenza nelle iscrizioni agli allievi/e il cui consiglio orientativo espresso dal Consiglio delle terze classi degli Istituti secondari di 1° grado (Art. 6 C.M. 40055 del 12/12/2023) è coerente con la scelta dell'indirizzo di studi scelto per l'iscrizione alla scuola secondaria di II grado (La mancata indicazione del consiglio orientativo o la presenza di un consiglio orientativo difforme rispetto al percorso prescelto non da luogo ad alcun criterio di precedenza).
- Eventuale "estrazione a sorte", quale *extrema ratio* in subordine ai criteri precedentemente espressi in ragione del limite stabilito dalla suddetta determina del dirigente scolastico.

CRITERI DI PRECEDENZA PER L'ACCOGLIENZA DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE - CLASSI TERZE ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO (C.M. 40055 del 12/12/2023, Art. 6.2.6)

Nel caso in cui non fosse possibile accogliere tutte le domande degli allievi dell'Istituto Tecnico richiedenti l'iscrizione per l' a.s. 2024/25 alla classe terza per le articolazioni di "Meccanica e Meccatronica" ed "Energia" presenti nel nostro Istituto, al fine di garantire equilibrio ed omogeneità nelle scelte e la migliore efficienza degli insegnamenti/apprendimenti, si individuano i seguenti criteri di precedenza per la formazione delle classi terze (criteri indicati in ordine gerarchico di applicazione):

- Precedenza per gli allievi interni che già all'atto dell'iscrizione alla classe prima hanno espresso preferenza per l'articolazione richiesta;
- Precedenza agli allievi interni che hanno frequentato entrambi gli anni del primo biennio presso l'istituto tecnico tecnologico afferente all'IIS M.Curie (indipendentemente dalla specifica articolazione)
- Precedenza agli allievi interni che hanno frequentato il secondo anno del primo biennio presso l'istituto tecnico tecnologico afferente all'IIS M.Curie
- Allievi Esterni. Domande di iscrizione alla classe III dell'Indirizzo Tecnico provenienti da allievi di altri Istituti Tecnici che prevedano di conseguire l'idoneità al III anno. Criterio di territorialità in termini di viciniorietà della residenza/domicilio dell'alunno/studente alla scuola, (D.P.C.M. del 07.06.95, Art. 4 c. 1 e art. 2 comma 3 della C.M. 40055 del 12/12/2023) con precedenza di iscrizione per gli alunni/e con residenza/domicilio ricadente nel comune più vicino alla sede scolastica
- Precedenza di iscrizione dell'alunno/a in presenza di fratelli/sorelle che, nell'a.s. 2024/25, frequenteranno una classe successiva alla classe prima nell'Istituto "M. Curie" (*non è considerata valida ai fini dell'applicazione di tale criterio di precedenza la presenza in Istituto di fratelli o sorelle in anni scolastici precedenti*);
- Eventuale "estrazione a sorte", quale *extrema ratio* in subordine ai criteri precedentemente espressi, in osservanza al limite delle classi dell'Istituto come precisato nella determina del dirigente scolastico sopra citata.

N.B. Tali criteri saranno utilizzati, con i necessari adattamenti in ragione degli indirizzi e delle specifiche situazioni, anche nel caso di iscrizioni in eccedenza o in numero insufficiente per la formazione delle relative classi in presenza di indirizzi con articolazioni.

Criteri per la formazione delle classi approvati dal Consiglio di Istituto relativamente al triennio 2023-26 (salvo gli eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari sul piano normativo od in seguito ad espressa richiesta e successiva delibera degli OO. CC. competenti):

- Composizione di classi eterogenee degli alunni in base ai livelli di giudizio espressi al termine dell'esame del primo ciclo (voto espresso in decimi) e della provenienza territoriale;
- Inserimento ed equa distribuzione di alunni disabili e DSA nel gruppo di compagni con i quali hanno socializzato positivamente nella scuola media, tenendo conto altresì dell'esigenza di non inserire, per quanto possibile anche in ragione dell'indirizzo scelto a cura delle famiglie, più di due allievi disabili o DSA per classe;
- Equa distribuzione degli alunni stranieri nelle varie classi;
- Desiderata della famiglia espressi al momento dell'iscrizione (*):
 - Inserimento nella stessa classe di allievi per i quali i genitori e/o la scuola di provenienza segnalino tale opportunità per la potenziale realizzazione del successo formativo e/o per la determinazione di un favorevole clima di inserimento. Le famiglie in questo caso potranno designare fino ad un massimo di due compagni/e candidabili, secondo un ordine di priorità da loro indicato;
 - Iscrizione dell'alunno/a nello stesso corso e nella stessa sezione frequentata in passato da un fratello o una sorella, se ciò viene segnalato dai genitori come opportuno;
 - Non inserimento nella stessa classe di allievi che siano stati segnalati dai genitori e/o dalla scuola media di provenienza con riferimento a possibili casi di "incompatibilità";
- Equa distribuzione degli alunni ripetenti. Tali allievi, salvo specifica richiesta dei genitori, verranno suddivisi fra le varie classi rispettando il corso di studi prescelto, fermo restando eventuali indicazioni di carattere diverso ed opportunamente motivate provenienti dal Consiglio di Classe.

(*) **N.B.** Le richieste delle famiglie sopra riportate, comunque sempre valutate e prese in considerazione, saranno effettivamente esaudite nel limite del possibile, tenendo conto dei vari criteri e vincoli oggetto della presente sopra espressi. La commissione ha comunque discrezionalità - previo avviso alle famiglie che saranno informate sulle relative decisioni - in merito al numero dei ripetenti da inserire nelle classi, anche in ragione di eventuali accorpamenti delle stesse e/o di passaggi fra ordini di scuole e del numero di allievi con casi di disabilità.

Di norma, nella seconda metà del mese di Luglio di ogni anno scolastico (attraverso apposita comunicazione mezzo circolare sul sito web dell'Istituto), una commissione di docenti, eletta dal Collegio, formerà dei gruppi omogenei di allievi sulla base dei criteri e degli elementi sopra elencati. Una volta costituiti i gruppi, si procederà per sorteggio pubblico all'assegnazione delle relative sezioni per i vari indirizzi di studio presenti al M. Curie.

INSERIMENTI TARDIVI di NUOVI ALLIEVI in OBBLIGO SCOLASTICO

Eventuali richieste da parte delle famiglie di inserimenti tardivi per passaggi in entrata da alunni/e in obbligo scolastico provenienti da altre scuole verranno effettuati, ove possibile e nei limiti di accoglienza dell'Istituto come sopra indicati e delle norme per i passaggi degli allievi in obbligo scolastico, tenendo conto dei seguenti criteri:

- numero degli alunni già frequentanti la classe/indirizzo richiesto: scelta prioritaria di inserimento di studenti richiedenti tale passaggio nelle classi con il minor numero di allievi frequentanti, compatibilmente con la disponibilità di accoglienza nell'indirizzo/articolazione richiesto;
- presenza di alunni con BES: minor numero di allievi disabili/DSA, compatibilmente con la disponibilità di accoglienza per l'indirizzo/articolazione richiesto;
- presenza di problematiche relazionali e/o di apprendimento specifiche e rilevanti
- vincoli normativi espressi in premessa integrati dalle indicazioni annuali disposte dalla circolare sulle iscrizioni degli allievi nelle scuole secondarie di II grado e dai regolamenti dell'Istituto per il passaggio degli allievi tra scuole.

Per tali eventuali richieste, Il Dirigente scolastico (avvalendosi del supporto della segreteria didattica) richiederà notizie alla scuola di provenienza contattando il responsabile della continuità, il quale fungerà anche da raccordo con i consigli di classe di destinazione.

EVENTUALE diminuzione in organico delle CLASSI e SUCCESSIVO ACCORPAMENTO

Per quanto riguarda i casi in cui, nel passaggio alla classe successiva, venga meno una classe in un determinato indirizzo/articolazione per accorpamento in ragione dei vincoli normativi e di risorse di organico per la formazione delle relative classi (DPR 81/2009), si seguiranno i seguenti criteri (approvati originariamente all'Unanimità con Delibera n° 11 del Consiglio di istituto del 17/06/2015 e successivamente aggiornati dai preposti OO.CC.). Tali criteri sono da considerare nell'ordine gerarchico ivi elencato:

1. Soppressione della/e classe/i con il minore numero di studenti e conseguente costituzione di classi residue numericamente equilibrate;
2. In caso di parità di numero degli allievi con altre classi, è soppressa la classe con le valutazioni di profitto peggiori (valutato in base agli scrutini finali di Giugno);
3. Presenza di allievi con disabilità (l'eventuale smembramento riguarderà la classe priva di allievi con disabilità, al fine di mantenere il medesimo livello di inclusività);
4. Osservazioni da parte dei rispettivi Consigli di Classe (a cura dei coordinatori di classe);
5. A parità delle condizioni precedenti (pari numero di allievi, pari profitto, parere favorevole di entrambi i consigli di classe, pari presenza/assenza di allievi con disabilità), si individuerà la classe da smembrare tramite sorteggio.

La classe in oggetto è smembrata, sentito anche il parere del docente coordinatore di classe dopo la necessaria istruttoria con i vari colleghi docenti, dividendo gli studenti per gruppi nelle altre classi, previa conservazione dell'indirizzo prescelto e fino al raggiungimento del numero previsto dalle norme ministeriali. Sono accolte nei limiti del possibile le richieste dei genitori delle classi smembrate per la scelta della sezione, fatti salvi i criteri generali di equa distribuzione e di mantenimento dell'eterogeneità dei gruppi per profitto. In presenza di un alunno interessato da disabilità (ai sensi della Legge 104/92) nella classe designata per lo smembramento, si avrà cura di salvaguardare per quanto possibile la presenza di un adeguato contesto relazionale ai fini dell'inclusività scolastica.

OBBLIGO DI ISTRUZIONE (Art. 5 C.M. 40055 del 12/12/2023 e Legge n° 159 del 13/11/2023)

L'obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni, si assolve, dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:

- Frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di II grado nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali) o in uno dei percorsi triennali e quadriennali dell'istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà;
- Sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato (art. 43, D.Lgs. n° 81 del 15/06/2015), fermi restando i compiti e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e all'istituzione formativa previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, attuativo dell'art. 46, comma 1, D.Lgs. 81/2015;
- Istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 62/2017e del D.M. n° 5/2021, gli studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell'istruzione parentale devono effettuare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico della scuola secondaria di secondo grado del territorio di residenza che abbia l'indirizzo di studi di interesse, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line, inviando contestualmente il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire in corso d'anno.

N.B. Si rammenta che il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, ha introdotto nuove previsioni in merito al controllo sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione e ha inasprito le sanzioni per i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che non vi provvedano.

(Criteri presentati ed approvati all'unanimità nella seduta del Consiglio di Istituto del 21 Dicembre 2023 - Delibera n° 33)